Comune di Imperia

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI 18 POSTEGGI NEL **MERCATO AGRICOLO "GLI ORTI DI IMPERIA"**

Il Dirigente del Settore Affari Legali, Gare e Contratti, Commercio e U.R.P.

Premesso che

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali del20/11/2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1065, della Legge 27/12//2006, n. 296 e con Delibera di C.C. n. 32 del 13/06/2014 è stato istituito il **"Mercato agricolo Gli Orti di Imperia"**, riservato esclusivamente ai produttori agricoli, per favorire le occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori, promuovere la conoscenza della cultura rurale, garantire trasparenza nelle etichette e prezzi; evidenziare origine e tracciabilità del prodotto, favorire lo sviluppo delle realtà economiche e culturali locali grazie ad una filiera più corta, facilitare i controlli in azienda anche da parte delle associazioni dei consumatori; ridurre i tempi e gli imballaggi per il trasporto delle merci con conseguenti benefici ambientali, economici ed organolettici.

Rende noto

che il Mercato si svolgerà nel **rione di Porto Maurizio in Via XX Settembre** con frequenza settimanale nei giorni di **martedì** osservando il seguente orario: inizio allestimento ore 07,00; inizio vendita ore 08,00; cessazione attività di vendita ore 13,00; sgombero area entro le ore 14,00. Il mercato di norma non si svolgerà in occasione delle seguenti festività: 1 gennaio; 6 gennaio; 25 aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 25 e 26 dicembre; festività patronale, ricorrenza di San Maurizio.
È prevista l'assegnazione di n. **18 posteggi** di dimensioni 3 ml x 3 ml.

Requisiti di ammissione

L'ammissione al mercato è riservata agli **imprenditori agricoli**, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- ubicazione dell'azienda agricola e svolgimento della propria attività nella provincia di Imperia;
- vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/01, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, comunque provenienti dal suddetto ambito territoriale;
- possesso dei requisiti previsti dall'art.4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001;
- L'attività di vendita nel mercato esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006 n. 296 e s.m.i., dai relativi familiari, coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.

Le **categorie merceologiche** per le quali è consentita la vendita nel mercato sono le seguenti:

- prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del REG. ce N. 834/2007;
- prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del reg CE 834/2007; l'operatore ha l'obbligo di esporre al pubblico l'attestazione di certificazione biologica rilasciato dall'organismo preposto ai controlli;
- erbe officinali e aromatiche;
- prodotti per la cura della persona;
- essenze;
- fiori, fronde e piante ornamentali anche succulente

I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:

- verdura fresca e secca
- farine e preparati
- frutta fresca e secca
- succhi di frutta e di verdura
- cereali
- latte
- yogurt
- formaggi e latticini
- uova
- salumi
- sottoli e sottaceti
- prodotti derivati dalla lavorazione e/o dalla trasformazione delle olive
- confetture e marmellate
- miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
- olio e aceto
- olive in salamoia
- passate e pelati
- condimenti e spezie
- funghi e tartufi,
- castagne e prodotti del sottobosco
- vini e liquori
- piante aromatiche, fiori, fronde, piante verdi e succulente, piante da orto e talee
- carni fresche
- prodotti della pesca dell'acquacoltura e dell'itticoltura
- eventuali altri prodotti agricoli animali e vegetali non trasformati e trasformati
- animali vivi da cortile

E' vietata la vendita di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati e loro derivati (OGM).

Informativa

Gli operatori dovranno occupare esclusivamente il posteggio assegnato e dovranno garantire una cura particolare nell'allestimento del proprio spazio di vendita sia per la valorizzazione dei prodotti

sia per una corretta informazione al consumatore. I banchi dovranno rispettare le ordinarie caratteristiche estetiche di decoro. Le coperture a protezione dei medesimi dovranno essere della tipologia "gazebo".

Nell'ambito dello spazio riservato al mercato agricolo potranno essere allestiti spazi collettivi di vendita/esposizione per favorire la presenza di piccoli produttori (anziani coltivatori, giovani con microaziende, cultori di produzioni di pregio, ecc.)

Il richiedente deve presentare istanza al Comune di Imperia – Servizio Attività Commerciali e Artigianali, S.U.A.P., U.R.P. entro il giorno 18 febbraio 2015, a mezzo Raccomandata A/R tramite apposito modello da richiedere presso l'Ufficio Attività Commerciali o scaricabile dal seguente sito: www.comune.imperia.it (modulistica/commercio/aree pubbliche
Le domande di concessione di posteggio annuale, in regola rispetto alle norme sul bollo, devono contenere le generalità del richiedente e i dati di iscrizione nel registro delle imprese; alle stesse deve essere allegata autocertificazione in originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui il richiedente dichiara di svolgere attività di produttore agricolo, la tipologia dei prodotti coltivati/trasformati ed il Comune in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti.
Alla domanda deve inoltre essere allegata apposita dichiarazione, formulata sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente le seguenti informazioni:

- Anagrafica completa dell'azienda richiedente;
- Descrizione dell'attività aziendale;
- Descrizione dei prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità.

Non è ammessa la possibilità, da parte di ciascun produttore agricolo di detenere in concessione più di un posteggio.
Per gli imprenditori agricoli che pongono in vendita esclusivamente prodotti a stagionalità corta, il posteggio sarà assegnato solo per il periodo di vendita del prodotto prescelto.

La presentazione della domanda di partecipazione implica la condivisione delle finalità istitutive del mercato agricolo e l'accettazione integrale delle norme del regolamento adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 13/06/2014.

Il rilascio della concessione per il posteggio nell'ambito del mercato agricolo, di durata annuale, avviene previa formulazione di una graduatoria che tiene conto dei seguenti punteggi:

a) numero di presenze maturate nel mercato da dieci a trenta: **punti 1**. In caso di presenze superiori a trenta **ulteriori punti 1**;
b) essere in possesso di certificazione attestante la qualità biologica dei prodotti che intende porre in vendita, rilasciata da istituti o enti all'uopo preposti: **punti 1**;
c) essere in possesso di certificazione di qualità relativa ai prodotti che intende porre in vendita rilasciata da istituti o enti all'uopo preposti: **punti 1**;
d) azienda agricola con sede nel territorio del Comune di Imperia: **punti 1**;
e) età inferiore agli anni quaranta del titolare, nel caso di impresa individuale, o di uno dei legali rappresentanti, in caso di impresa società: **punti 1**;
f) in caso di parità si terrà conto della data di ricevimento della domanda al Comune come risultante dalla data e dal numero di protocollo generale d'arrivo apposto dal competente ufficio.

La graduatoria verrà pubblicata sul sito del Comune di Imperia;
I soggetti concessionari di posteggio al momento dell'inizio dell'attività di vendita dovranno presentare al Comune la S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) come produttore agricolo ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990.

La concessione del posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:

- perda la qualifica di imprenditore agricolo o non risulti comunque più in possesso dei requisiti che hanno consentito l'assegnazione della concessione;
- non utilizzi il posteggio assegnato per un periodo di tempo superiore complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza debitamente documentati. Nel caso di posteggi stagionali le assenza sono calcolate in proporzione a detta stagionalità;
- ometta il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

La concessione, in relazione alla stagionalità cui è soggetta ha validità:

a) annuale, se riferita all'intero anno solare;
b) stagionale, se relativa ad un periodo inferiore all'anno solare.

L'etichettatura o i cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovranno contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei prodotti.
L'utilizzo del posteggio è assoggettato al pagamento della T.O.S.A.P. in vigore.
La gestione del predetto mercato è affidata al Servizio Attività Commerciali, Artigianali, SUAP, URP ed al Servizio Annona del Comando Polizia Municipale del Comune di Imperia.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni le imprese e/o gli agricoltori possono telefonare ai seguenti numeri del Comune: 0183 701237; 0183 701408.

Imperia, 19 gennaio 2015

IL DIRIGENTE
(Dott. Sergio ROGGERO)